

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 23 (1953-1954)

Heft: 2

Artikel: Per una storia giuridica della avvocazia e della gastaldia di Poschiavo

Autor: Aureggi, Olimpia

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-20210>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Per una storia giuridica della avvocazia e della gastaldia di Poschiavo

Olimpia Aureggi

TITOLO II^o

L'AVVOCAZIA DI POSCHIAVO

CAPO I^o — L'evoluzione storica della avvocazia di Poschiavo

L'avvocazia di Matsch — Le Avvocazie di Marienberg e del Vescovo di Coira in relazione a Poschiavo ed alla sua avvocazia — L'Avvocazia del Comune di Poschiavo ed i v. Matsch — Il Vescovo di Coira e l'avvocazia di Poschiavo.

Dobbiamo ora esaminare da vicino i pubblici poteri poschiavini che formano oggetto del nostro studio: cominceremo dall'avvocazia, a cui si ricollegano la più alta dignità e le più importanti funzioni. — Comunemente i v. Matsch del ramo ultra alpino che sempre ne furono i titolari, sono chiamati dagli storici e negli stessi documenti da loro sottoscritti, con l'appellativo di « avvocati » per antonomasia o quasi, ¹⁾ anzi ordinariamente si parla di avvocati di Matsch », ²⁾ più raramente di « avvocati di Marienberg », ³⁾ o di « avvocati del Vescovo di Coira ». ⁴⁾ La prima di queste espressioni ci potrebbe far sospettare l'esistenza di una avvocazia del paesello di Matsch, la quale estendesse i propri poteri anche oltre i ristretti confini del piccolo borgo alto-atesino, comprendendo nel proprio raggio di influenza persino Poschiavo con altri territori, tutti nelle mani della potente famiglia. Ma è veramente esistita una avvocazia di

¹⁾ V. perg. 27 dic. 1177 pubbl. in MOHR I^o, pag. 203 — perg. dat. Laas 10 febr. 1283 orig. in arch. di Corte e Stato di Vienna — perg. I^o giugno 11 agosto 1284 orig. in arch. vesc. di Coira, pubbl. in MOHR II^o pag. 26 — LADURNER op. cit. I^o pag. 21 — E. BESTA, Le valli dell'Adda e della Mera nel corso dei Secoli, Pisa 1940, pag. 167.

²⁾ V. perg. 14 nov. 1272 orig. in arch. di Corte e Stato di Vienna — perg. dat. Malles 15 genn. 1277 orig. in arch. di Corte e Stato di Vienna — perg. 1186 senza giorno, orig. in arch. di Marienberg, pubbl. in MOHR I^o pag. 214 — perg. dat. Castello di Pedenale 24 nov. 1243 orig. in arch. vesc. di Coira in MOHR, I^o pag. 331 — perg. dat. Vicosoprano 11 genn. 1294 orig. in arch. di Corte e Stato di Vienna — LADURNER, op. cit. I^o pag. 32, 98.

³⁾ V. ad es. perg. dat. Marienberg 1167 pubbl. in MOHR I^o pag. 196.

⁴⁾ V. perg. dat. Malles 15 genn. 1277 in arch. di Corte e Stato di Vienna — perg. dat. Burgüs 2 genn. 1367, da Regesto de Feodis in arch. vesc. di Coira — perg. dat. Münster sett. 1239 in MOHR, I^o pag. 327 — LADURNER I^o pag. 45.

Matsch? Se scorriamo i documenti più antichi, non troviamo il minimo accenno a un tale istituto e nemmeno in essi rileviamo traccia alcuna di eventuali censi, diritti, contestazioni che ad essi si possano comunque ricollegare. Dal XIII^o sec. in avanti, ed anche nelle recenti opere storiche, si nota la tendenza di identificare l'avvocazia di Matsch con l'avvocazia del Vescovo di Coira che si estendeva in una parte della Val Venosta e Val di Monastero. ⁵⁾ A nostro avviso però l'espressione « avvocato di Matsch » deve essere intesa come l'accostamento delle due parole, fra loro indipendenti, che la compongono: « di Matsch » ormai nome proprio gentilizio, come tale inteso, senza alcun riferimento specifico alla borgata della Val Venosta e « avvocato » titolo spettante al capo della nobile famiglia che trae il suo nome dal paesello di origine. Poschiavo, grosso e fiorente borgo, non è mai dipeso da una ipotetica avvocazia di Matsch, ma i suoi legami e la sua dipendenza dagli avvocati hanno avuto tutt'altra origine e tutt'altra natura.

Significato più concreto e più interessante per Poschiavo potrebbero avere le espressioni « avvocati di Marienberg » e « avvocati del Vescovo di Coira », tanto più se considerate in relazione alla situazione internazionale creatasi intorno al X^o sec.: di considerevoli novità dovette esser fonte il trapasso della Baviera da Bertoldo a Enrico di Sassonia (947-955) e si nota la tendenza di fare di Erberto, Vescovo di Coira (937-972) il dominatore dei valichi montani comunicanti con la Lombardia: quel significato dovette avere la cessione della Val Bregaglia. ⁶⁾ Nè è il caso di pensare a un comitatus venustinus o comitatus bozanensis in contrapposto con il comitatus Retiae e con i diritti della Cà di Dio; ⁷⁾ la Val Venosta non era un comitatus, ma al massimo si potrebbe identificarne una porzione con l'ufficium o ministerium di Pontalto avente il suo perno in Nauders (senza pensare alle incerte vicende di Glurns e di Sclanders...) e decisamente attratto dall'Engadina, terra senza dubbio retica. È in questo periodo che territori appartenenti al fisco, passano nelle mani del Vescovo di Coira ed anche in quelle di Signori laici a lui strettamente legati: molte erano le terre pervenute in Engadina e in Venosta al fisco per caducità, basti pensare alla « terra mortuorum » concessa da Otto I^o alla Chiesa di Coira nel 967 con la potestà di tenerla, donarla, venderla, commutarla, alienarla; ⁸⁾ ma è fuor di dubbio che anche buona parte della Valtellina e Poschiavo appartenessero al fisco fin dalla conquista romana e che dal fisco imperiale fossero passate a quello dei re longobardi e franchi, poi italici. ⁹⁾ I beni della avvocazia di Marienberg sa-

⁵⁾ V. perg. 11. nov. 1228 dat. Glurns, pubbl. in MOHR I^o pag. 308 dice « excepto feudo advocati(a)e de Maz ». V. conf. LADURNER I^o pag. 44/45.

⁶⁾ V. perg. del 960 orig. in arch. vesc. di Coira. pubbl. in MOHR I^o pag. 79 — perg. dat. Erenstaien 2 genn. 976 orig. in arch. vesc. di Coira, pubbl. in MOHR I^o pag. 93.

⁷⁾ V. ROSCHMANN: Geschichte Tirols, Vienna 1792 II^o pag. 206 — HERMAYR: Kritische diplomatische Beiträge zur Geschichte Tirols in Mittelalter, Vienna 1803, I^o pag. 254. — V. anche BESTA; Le valli dell'Adda e della Mera cit. pag. 89: pur non arrivando ad escludere un comitatus venustinus, afferma l'unione della valle con la valle Engadina.

⁸⁾ Perg. dat. dal Contado di Lucca, 8 luglio 967, pubbl. in MOHR I^o pag. 89.

⁹⁾ V. in prop. BESTA: Per una storia medioevale di Poschiavo cit. pag. 11 e seg.

ranno stati di origine fiscale e in essi si sarà compreso anche Poschiavo? Se scorriamo i documenti, specialmente quelli che si riferiscono direttamente al monastero, se pensiamo alle donazioni fatte dai Signori di Tarasp a Marienberg, ¹⁰⁾ quando l'avvocazia del convento era ancora nelle loro mani, prima che passasse con il declinare della famiglia engadinese ¹¹⁾ in quelle dei Matsch, più che mai si dimostrerebbe fondata una risposta affermativa alla prima parte della domanda. Resterebbe eventualmente da appurare se i beni di origine fiscale fossero pervenuti agli avvocati di Marienberg, Tarasp prima e Matsch poi, direttamente da una investitura imperiale o regia, oppure attraverso una concessione della Cà di Dio: è pressochè impossibile risolvere la questione sulla scorta di documenti, lacunosa ed oscura; si può senz'altro però escludere, anche se si volesse ammettere che i beni dell'avvocazia di Marienberg siano passati attraverso le mani del Vescovo, che comunque nel XII^o sec., quando l'avvocazia del convento passò dai Tarasp ai Matsch, essa presentasse dei legami con l'avvocazia del Vescovo di Coira: si trattava e si è sempre trattato di due istituti completamente diversi, anche se in una certa epoca furono entrambi concentrati nelle mani della sola famiglia di Matsch. Al massimo prendendo a prestito la terminologia del moderno diritto costituzionale, potremmo parlare di unione personale fra l'avvocazia di Marienberg e l'avvocazia del Vescovo, ma non di unione reale e tanto meno di identità o di interdipendenza fra i due istituti. Giova in proposito ricordare che i Matsch ottennero l'avvocazia del Vescovo molto più tardi di quella di Marienberg, e non nel suo complesso, ma a poco a poco, lungo gli anni, ¹²⁾ nè ancor oggi si può sostenere con tutta sicurezza che la nobile famiglia sia stata titolare dell'avvocazia curiense in tutta la sua completezza piuttosto che della advocazia su determinati beni e diritti della Cà di Dio. ¹³⁾ Fra l'avvocazia di Marienberg e l'avvocazia del vescovo di Coira notiamo una analogia, che certo meglio potremo comprendere quando ci soffermeremo sui loro caratteri intrinseci, ma che fin d'ora possiamo rilevare nella comune origine dei beni ad entrambe pertinenti, i quali provengono dal fisco imperiale o regio. Dobbiamo ora rispondere alla seconda parte della domanda che ci siamo posti, appurando se Poschiavo facesse parte dei beni del fisco pervenuti alla advocazia di Marienberg. L'ipotesi a nostro avviso è senz'altro da accantonare, sia perchè non ci è stato possibile trovare la benché minima traccia di eventuali poteri di Marienberg sul borgo di Poschiavo,

¹⁰⁾ V. perg. dat. 1161, senza giorno, pubbl. in MOHR I^o pag. 194.

¹¹⁾ V. perg. 24 dic. 1177, pubbl. in MOHR I^o pag. 203: all'atto della stesura del documento l'avvocazia di Marienberg era già passata dai Tarasp ai Matsch.

¹²⁾ V. perg. dat. Costanza 20 ottobre 988, orig. in arch. vesc. Coira, pubbl. in MOHR I^o pag. 98 — dat. Ulma 26 genn. 1036, orig. arch. vesc. Coira, pubbl. in MOHR I^o pag. 116 — dat. Eschegin 3 nov. 1061, orig. arch. vesc. Coira, in MOHR I^o pag. 134 — dat. Marienberg 25 marzo 1160, pubbl. in MOHR I^o pag. 188 — dat. Meingen 16 maggio 1170, orig. in arch. vesc. Coira, pubbl. in MOHR I^o pag. 198.

¹³⁾ V. perg. dat. Augusta 13 genn. 1209 orig. in arch. vesc. Coira, pubbl. in MOHR I^o pag. 243 — dat. Augusta 1213, pubbl. in MOHR I^o pag. 251 — Dat. Estzeligen 26 dic. 1299 orig. in arch. vesc. Coira, pubbl. i, MOHR II^o pag. 159 — Dat. Coira 22 sett. 1303, orig. in arch. vesc. Coira, pubbl. in MOHR II^o pag. 178.

nè nelle pergamene che si riferiscono al borgo nè in quelle che si riferiscono al monastero, ¹⁴⁾ sia perchè il potere dei Matsch si afferma in Poschiavo proprio nel breve periodo in cui Marienberg si solleva contro i suoi avvocati e non li vuole più riconoscere tali: ¹⁵⁾ ogni accostamento che si potesse trovare tra il borgo e l'abbazia è del tutto casuale, dovuta al fatto che l'avvocazia di Poschiavo e l'avvocazia di Marienberg erano esercitate dalla medesima famiglia v. Matsch. Si profilerebbe dunque una seconda ipotesi, secondo la quale Poschiavo avrebbe fatto parte dell'avvocazia del Vescovo di Coira e i Matsch ne sarebbero stati gli avvocati in quanto avvocati della Cà di Dio, ipotesi supinamente accettata e avvalorata dalla maggior parte degli storici. ¹⁶⁾ Essa però non è al di sopra di ogni sospetto e di ogni dubbio, anche se nel 1367 ¹⁷⁾ Ulrico di Matsch riceve in feudo dal Vescovo Pietro di Coira il territorio di Bormio e il territorio di Bosclaua ¹⁸⁾ « Item advocatiam bonorum ecclesie Curiensis ex ista parte montium », anche se nel 1348 ¹⁹⁾ i Matsch erano avvocati del Vescovo di Coira in Bormio. Abbiamo già avuto modo di notare come i diversi signori, sia ecclesiastici ²⁰⁾ che laici ²¹⁾ esercitavano contemporaneamente e disgiuntamente i propri diritti di carattere pubblico nel territorio di Poschiavo, e abbiamo già avuto modo di osservare come la prevalenza del Vescovo di Como o di quello di Coira secondo le alterne vicende dei due episcopati in materia spirituale, aveva solo una influenza indiretta, di fatto e non giuridica sul potere temporale da ciascuno di essi esercitato e comunque da ciascuno di essi derivato. ²²⁾ Nulla di strano dunque nell'esistenza di un avvocato del Vescovo di Coira ²³⁾ in se considerato, ma il fatto che avvocati della Cà di Dio in Poschiavo appaiano i Matsch, pone una serie di problemi la cui soluzione non si può ottenere con una indagine ristretta al XIV^o sec. Occorre ri-

¹⁴⁾ V. in prop. la ampia serie di pergamene esistenti nell'archivio di Marienberg. V. ad es. perg. dat. 18 ott. 1178 dat. Tusculano, orig. in arch. Marienberg: Poschiavo non figura nell'elenco dei beni del convento.

¹⁵⁾ V. perg. del 1259, orig. in arch. Curborg — LADURNER: I^o pag. 47.

¹⁶⁾ V. ad es. BESTA: Le valli dell'Adda cit. pag. 106, 111. Il BESTA, op. cit., loc. cit., giunge fino a supporre che l'avvocazia di Poschiavo fosse derivata al Vescovo di Coira dalla rinuncia del convenuto parigino di S. Dionigi ai suoi beni e diritti nel territorio del borgo: a nostro avviso, quand'anche si riuscisse a stabilire con sicurezza (il che è molto, molto difficile) che il Vescovo di Coira sia succeduto in Poschiavo a S. Dionigi, non si proverebbe affatto che i diritti oggetto della successione siano quelli stessi pertinenti all'avvocazia del borgo tenuta dai Matsch. Basti pensare che nel XIII^o sec., mentre i censi dell'avvocazia erano riscossi in Poschiavo dai Matsch, vistosi censi nel borgo spettavano anche al Vescovo per tutt'altro titolo (V. « Antiquum registrum ecclesie curiensis » fra il 1290 e il 1298 a pag. 117; pubbl. in MOHR II^o pag. 98).

¹⁷⁾ Perg. Dat. Burgüs 2 genn. 1367 dal Registro de Feodis in arch. vesc. Coira, pubbl. in MOHR III^o pag. 201.

¹⁸⁾ Tutti gli storici sono concordi nell'affermare che il « Bosclaua » della perg. significa Poschiavo: v. ad es. LADURNER I^o pag. 152 — MOHR III^o pag. 201 in nota.

¹⁹⁾ Perg. 6/11/1348 orig. in arch. vesc. Coira, LADURNER: I^o pag. 152.

²⁰⁾ Vescovo di Coira e Vescovo di Como.

²¹⁾ Amazia distinti nei due rami: citra montano (Venosta di Vervio Poschiavo) e ultra montano (avvocati di Matsch); Planta ecc.

²²⁾ V. Titolo I^o capo I^o. Conforme BESTA: Le valli cit. pag. 135 per Bormio.

²³⁾ Come vedremo più avanti, fino al XII^o e anche XIII^o sec. l'avvocazia ecclesiastica protettiva e difensiva era molto diffusa.

salire nel tempo e considerare la lenta penetrazione della famiglia di Matsch che accresceva sempre più i propri poteri, accentrando nelle proprie mani oltre ai diritti originari in Val Venosta e in Val di Monastero, i feudi ereditati dai Tarasp ed altri ancora, e la sua influenza mirava ad espandersi, oltre le diocesi di Coira, di Como e di Bressanone, da una parte verso Trento e Verona, dall'altra verso la diocesi del potente arcivescovo di Salisburgo e, più tardi, anche verso Milano. ²⁴⁾ La documentazione relativa all'XI^o e XII^o sec. è, per quanto concerne l'avvocazia di Poschiavo, lacunosa ed oscura, ma del 1200, ²⁵⁾ 1201, ²⁶⁾ 1213, ²⁷⁾ sono i tre interessantissimi atti relativi allo sfruttamento delle miniere del borgo, stipulati dai Matsch in proprio e anche nella loro qualità di « avvocati del Comune ». ²⁸⁾ All'inizio del XIII^o sec. dunque l'avvocato di Matsch agiva in Poschiavo non come avvocato del Vescovo di Coira, ma come avvocato della comunità poschiavina e proprio a proposito di quelle miniere che sempre sono state considerate fra le più importanti pertinenze dell'avvocazia. Il fatto è tanto più interessante se si considera in relazione con il famoso trattato di pace stipulato fra Coira e Como nel 1219 ²⁹⁾ in cui l'avvocato di Matsch, con i suoi domini di Poschiavo e di Bormio è espressamente escluso dalla pace, quasicchè si tratti di un Signore titolare di diritti propri e originari in posizione di completa indipendenza nei confronti del Vescovo; e del 1220 ³⁰⁾ è la pace conclusa personalmente dall'avvocato Artuico di Matsch con Como, relativa anche a Bormio e Poschiavo: nei due atti è racchiuso il pieno riconoscimento da parte del Vescovo di Coira dei diritti dei Matsch in Poschiavo e della loro indipendenza di fronte alla Cà di Dio, riconoscimento avvallato dalla stessa Como. A questo punto si sarebbe però indotti a sospettare che se anche nel XIII^o sec. la advocazia di Poschiavo non è advocazia del Vescovo di Coira, tuttavia tale sia stata nei secoli precedenti e che sia passata al Comune solo quando questo assunse una certa autonomia. ³¹⁾ Apparentemente questa ipotesi troverebbe un certo fondamento se si considera l'evoluzione di istituti analoghi a quello in esame, quali l'avvocazia di Bormio e la contea di Chiavenna. Si è affermato con molta autorità ³²⁾ che l'avvocazia di Bormio tenuta dal Vescovo di Coira fino al 1185 sarebbe passata in tale data al Comune, ma a nostro avviso non si è dimostrato nè che Bormio era, per quanto concerne l'avvocazia,

²⁴⁾ Esula completamente dalla nostra indagine lo studio delle controversie con Trento, Verona e Salisburgo culminate nella contesa per le saline.

²⁵⁾ Perg. dat. Poschiavo 28 maggio 1200; orig. in arch. vesc. di Coira, pubbl. in MOHR I^o pag. 233.

²⁶⁾ Perg. dat. Bormio 27 giugno 1201; orig. in arch. vesc. di Coira, pubbl. in MOHR I^o pag. 237.

²⁷⁾ Perg. dat. Poschiavo 27 sett. 1213; orig. in arch. vesc. di Coira, pubbl. in MOHR I^o pag. 253.

²⁸⁾ « advocat(us) su(us) ».

²⁹⁾ Perg. dat. Piuro 17 agosto 1219, pubbl. in MOHR I^o pag. 257.

³⁰⁾ Perg. dat. Tirano 3 luglio 1220 pubbl. in MOHR I^o pag. 266.

³¹⁾ Il LADURNER; I^o pag. 152 sostiene che anche nel XIII^o sec. i Matsch sono avvocati del Vescovo e non del Comune: ovviamente una tale affermazione contrasta con la chiara dizione dei documenti.

³²⁾ BESTA: Le valli cit. pag. 135.

della Cà di Dio, nè che essa è passata al Comune quando e perchè questo ha assunto una certa indipendenza; ed anche l'unico documento ³³⁾ che avrebbe dovuto dimostrare il passaggio della avvocazia di Bormio dal Vescovo al Comune è scomparso da secoli, se pure è mai esistito..... Come si potrebbero trarre delle conclusioni sulla avvocazia di Poschiavo da un'indagine analogica di cui sono tutt' altro che certe le premesse? Dati più certi, anzi certi senz' altro si hanno invece sull'esercizio dei poteri comitali del Vescovo di Como da parte del Comune di Chiavenna, ³⁴⁾ ma dati altrettanto certi si hanno sull'azione del Vescovo che, visti usurpati i propri diritti dal Comune di Chiavenna, si affrettò a rivendicarli ³⁵⁾ e riuscì a riottenerli; il Vescovo di Coira invece, come abbiamo visto, riconobbe l'avvocazia del Comune nelle mani dei Matsch. Non è il caso di spender parole per dimostrare che non è proprio il caso di pensare ad una analogia fra l'evoluzione dell'avvocazia di Poschiavo e quella di istituti che con essa presentano dei caratteri in comune, ed in particolare non è il caso di pensare ad una analogia fra l'origine dell'avvocazia di Poschiavo e quella dell'avvocazia di Bormio e della contea di Chiavenna.

Certo il fatto stesso che Vescovo di Coira fosse Arnolfo v. Matsch ³⁶⁾ giovò non poco alle mire espansionistiche della nobile famiglia nella prima metà del XIII^o sec., ma la crescente potenza degli avvocati di Matsch non si può attribuire, per quanto concerne Poschiavo, solo al nepotismo di Arnolfo e ad una eventuale usurpazione dei diritti del Vescovo di Coira. Forse usurpazione si ebbe veramente ai danni di Coira nella Val Venosta e nella Val di Monastero da parte dei Matsch, favoriti anche dalla confusione politica succeduta alla morte di Corrado IV^o nel 1254; ³⁷⁾ il nuovo Vescovo Enrico di Monfort, tentò di arginare la loro espansione con ogni mezzo, con le armi che avevano domato altri potenti feudatari insorti contro la Cà di Dio ³⁸⁾ e, più vantaggiosamente, con il diritto. Per indebolirla il Vescovo contrappose alla potenza degli avvocati quella dei vicedomini, investendo la famiglia dei Reichenberg del vicedominato della Cà di Dio ed anche di importanti feudi: ³⁹⁾ i Matsch nel territorio della diocesi di Coira sarebbero stati sminuiti nel loro potere di avvocati del Vescovo e di feudatari anche laici. Ma la soluzione escogitata dal Vescovo di Coira non portò a lui i vantaggi sperati: lungi dal diminuire il potere dei vecchi Signori di Matsch e le loro mire espansionistiche, essa creò dei Signori nuovi, i Reichenberg, desiderosi di potenza e decisi a conquistarla in qualunque modo anche a danno del Vescovo, il quale dovette subire le rovine, le distruzioni e gli spogli provocatigli dalle lotte fra gli avvocati di Matsch gelosi dei privilegi conseguiti più o meno legalmente, e i vicedomini di Reichenberg. Nel 1258 finalmente si viene a patti fra Egano v. Matsch e Schwieker v. Reichenberg riguardo alle

³³⁾ Perg. 12 agosto 1185 cit. in BESTA; Le valli cit. pag. 134.

³⁴⁾ V. BESTA: Le valli cit. pag. 122 e seg. e i documenti in esso citati.

³⁵⁾ V. BESTA: Le valli cit. pag. 124.

³⁶⁾ V. perg. dat. Piuro 17 agosto 1219, MOHR I^o pag. 257.

³⁷⁾ V. LADURNER, I^o pag. 48.

³⁸⁾ V. LADURNER, I^o pag. 47, 48.

³⁹⁾ V. LADURNER, pag. 48 e seg.

avvocazie e ai vicedominati del Vescovo di Coira; ⁴⁰⁾ si precisano le posizioni dei Matsch di fronte agli altri feudatari ed al Vescovo, ma non si accenna minimamente a Poschiavo: con tutta la buona volontà posta nell'umiliare gli avvocati di Matsch, con tutto il desiderio di limitare la loro potenza e le loro mire indipendentistiche nei suoi confronti, il Vescovo di Coira non riuscì a indebolire la posizione dei Matsch in Poschiavo nè mediante le contese armate, nè mediante le argomentazioni giuridiche, nè mediante i trattati di pace. Anche dal patto con i Reichenberg la posizione dei Matsch in Poschiavo esce rafforzata. Quando più tardi si riaccenderà la lotta tra gli avvocati e i vicedomini, quest'ultimi assaliranno altre terre dei Matsch e lo stesso convento di Marienberg ⁴¹⁾ ma non toccheranno il borgo che sarà al di sopra di ogni contestazione. — E più che mai interessante è l'atteggiamento assunto dal Vescovo di Coira nel 1284: ⁴²⁾ egli investe « per legale feudo » Egidio de Amazia de Venosta, figlio del defunto Gabardo, di tutto quanto i suoi antecessori e maggiori erano consueti riconoscere e soliti avere in feudo dalla chiesa episcopale curiense ovunque e specialmente nel territorio di Poschiavo. Abbiamo già avuto modo di osservare come con questa investitura fatta a favore del ramo valtellinese della famiglia d'Amazia, il Vescovo si sia sforzato di sostenere l'origine curiense di diritti che certo della Cà di Dio mai erano stati e abbia cercato di attirare a sè anche poteri in realtà di altri; in un momento in cui le sorti di Coira si stavano risolvendo, il Vescovo con tutta facilità avrebbe potuto rivendicare la famosa avvocazia di Poschiavo tenuta dai v. Matsch ultra alpini: nell'atto di investitura invece egli parla sempre di « avvocato » ma mai di « avvocato della Cà di Dio » a proposito dei Matsch in Poschiavo e insieme a tutti i feudi delle genti d'Amazia non trasmette ad Egidio l'avvocazia di Poschiavo, che si guarda bene dal nominare come propria..... Evidentemente il Vescovo riconosceva che l'avvocazia di Poschiavo non derivava da lui e che quindi non era in suo potere disporne. ⁴³⁾ E più avanti ancora, mentre si trovano ampie conferme dell'esistenza di avvocati della Cà di Dio per altri territori, ⁴⁴⁾ e più di una volta proprio ai Matsch spetta tale funzione, ⁴⁵⁾ nessuna traccia emerge di una eventuale avvocazia del Vescovo in Poschiavo e, tanto meno, di una quanto mai ipotetica origine curiense della avvocazia dei Matsch nel borgo.

Infondata è dunque la ipotesi secondo cui Poschiavo appartenesse all'avvocato di Matsch in quanto parte della avvocazia di Marienberg, ma altrettanto infondata la ipotesi che gli appartenesse in quanto parte

⁴⁰⁾ V. perg. dat. 6 luglio 1258 pubbl. in MOHR III^o pag. 15.

⁴¹⁾ Doc. 25 ott. 1274 pubbl. in MOHR III^o pag. 24.

⁴²⁾ Perg. dat. 1^o giugno e 11 agosto 1284, orig. in arch. vesc. di Coira, pubbl. in MOHR II^o pag. 26.

⁴³⁾ Se l'avvocazia di Poschiavo fosse stata di origine curiense ovviamente essa avrebbe dovuto passare ad Egidio con tutti gli altri poteri dei Matsch secondo l'atto di investitura.

⁴⁴⁾ V. ad es. perg. dat. Estzelingen 26 dic. 1299, orig. arch. vesc. Coira, pubbl. in MOHR II^o pag. 159. — Dat. Coira 24 maggio 1331, orig. in arch. di S. Lucio, pubbl. in MOHR pag. 303.

⁴⁵⁾ V. perg. dat. Fürstenburg 18 ott. 1301, orig. nell'arch. cap. del duomo di Coira, pubbl. in MOHR II^o pag. 170.

di una avvocazia del Vescovo di Coira: Poschiavo era una avvocazia a sè, titolare di diritti originari e indipendenti nei confronti delle Chiese di Coira e di Como, avvocazia che si riannoda con le più belle tradizioni del Comune e della sua libertà, di quel Comune e di quella libertà per cui si erge a protezione e difesa.

Che significato può dunque avere quell'atto del 1367, che sopra abbiamo ricordato, con cui il Vescovo di Coira concedeva all'avvocato di Matsch in feudo Bormio e Poschiavo e inoltre l'avvocazia in quella parte dei monti? Varie sono le ipotesi che si possono profilare: potrebbe trattarsi, per quanto concerne l'avvocazia, non di una concessione ma di un riconoscimento di una situazione preesistente. Una interpretazione più aderente alla lettera del documento farebbe però sospettare l'esistenza di una seconda avvocazia poschiavina, avvocazia strettamente ecclesiastica, legata ai poteri sempre conservati dal Vescovo di Coira in Poschiavo. Tratteremo ampiamente più avanti quando analizzeremo l'essenza della avvocazia di Poschiavo, i diversi caratteri che giuridicamente può assumere una avvocazia, abbiamo però già avuto di notare poco sopra come fino al XII^o, XIII^o sec. la avvocazia protettiva e difensiva ecclesiastica fosse molto diffusa: nulla di strano dunque che accanto alla avvocazia comunale dei Matsch figurasse in Poschiavo anche una avvocazia minore, ecclesiastica; lo strano è però che di questa seconda avvocazia ecclesiastica, non si trova traccia alcuna prima del documento in esame: parrebbe strana una sua istituzione proprio alla fine del XIV^o sec. quando l'avvocazia ecclesiastica è ovunque in decadenza e presso la maggior parte dei vescovadi è già stata soppressa; e strano è anche che il Vescovo, che da secoli cerca di limitare i poteri dei Matsch, vada proprio a concedergliene dei nuovi. A nostro avviso si deve piuttosto pensare che con l'atto in esame il Vescovo, riaccesi la lotta con i Matsch, ⁴⁶⁾ cerchi di difendersi dalle loro prepotenze attribuendo origine curiense ai loro feudi ed ai loro diritti, comprendendo in essi anche l'avvocazia di Poschiavo, e cerchi di apprestare le premesse per rivendicarla giuridicamente. Quand'anche però non si volesse aderire alla nostra opinione e si ritenessero fondate le altre due ipotesi da noi adombrate, l'avvocazia di Poschiavo dovrà sempre essere riconosciuta e considerata istituzione di altissima dignità e di interesse storico eccezionale.

⁴⁶⁾ Lotta mai sedata e che culminerà nella famosa contestazione giudiziaria fra le due parti, contestazione che non è stata ancora studiata a fondo come merita: V. perg. dat. 8 marzo 1393, orig. in arch. di Corte e Stato di Vienna. — Dat. 11 aprile 1398, orig. in arch. di Corte e Stato di Vienna — Dat. Rheinfelden 16, nov. 1394, orig. in arch. vesc. di Coira — Dat. Coira 14 genn. 1395, orig. in arch. vesc. di Coira.